

# CONSORZIO EXPORT NAUTICO

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione – Sede – Durata

##### Art. 1

(Denominazione – Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt . 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Export Nautico".

Il consorzio può anche essere più brevemente denominato "C. E. N.".

Il consorzio ha sede in Ravenna, Viale Luigi Carlo Farini n. 14.

##### Art. 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2027; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati.

### TITOLO II

#### Scopo ed oggetto

##### Art. 3

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati d utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Il consorzio può pertanto curare :

- a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, con la conseguente assunzione di eventuali lavori ed ordinativi da ripartire tra i consorziati;
- b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei Paesi esteri;
- c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti Paesi Esteri;
- d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate
- e) la raccolta di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate con la finalità di favorire l'esportazione;
- f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, di giornalisti e propagandisti esteri;
- g) lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione e ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;
- h) l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle imprese consorziate;
- i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;
- l) le attività di formazione connesse con l'export.

Il Consorzio compie ogni altro atto – e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari – necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto

consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.

### **TITOLO III**

#### **Ammissioni, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati – intrasferibilità delle quote.**

##### **Art. 4**

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.

Si considerano piccole medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Consiglio Direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

##### **Art. 5**

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consorzio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni dal presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 1.291,14;
- b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea Ordinaria.

##### **Art. 6**

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

- h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Art. 7**

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

#### **Art. 8**

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dall'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

#### **Art. 9**

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il Consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 10**

(Rimborso della quota)

Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

#### **Art. 11**

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*, fermo il disposto del precedente art. 8.

### **TITOLO IV**

#### **Fondo consortile - Esercizio sociale – Divieto di distribuzione degli avanzi**

**Art. 12**

(Fondo consortile – fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile, ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione di ammontare inferiore ad euro 1.291,14. = né superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

**Art. 13**

(Esercizio sociale – Bilancio)

L'esercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso la Cancelleria del Tribunale.

**Art. 14**

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

**TITOLO V****Organi consortili****Art. 15**

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio :

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e il Vice Presidente

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

**Art. 16**

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 24

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti

può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 17**

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) elegge 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 26;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- e) determina l'ammontare del contributo annuo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, terzo comma, dal presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18**

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati:

#### **Art. 19**

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorzio può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

#### **Art. 20**

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo :

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione , e curarne la presentazione

- all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
  - deliberare sull'esclusione dei consorziati;
  - proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
  - nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
  - deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.

E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

#### **Art. 21**

(Presidente – Vice Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente :

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo ;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio ;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea del Consiglio direttivo
- d) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione dei dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo ;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio ;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure speciali che generali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

**Art. 22**

(Rappresentanza del Consorzio – Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

**Art. 23**

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alla riunione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

**TITOLO VI**

**Enti sostenitori**

**Art. 24**

(Enti sostenitori)

Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti enti.

Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.

**TITOLO VII**

**Scioglimento del Consorzio – Regolamento – Clausola compromissoria – Rinvio al codice civile**

**Art. 25**

(Liquidazione – Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

**Art. 26**

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

**Art. 27**

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti statutari, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, (Collegio Arbitrale) da nominarsi in

conformità del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna.

L'arbitro decide in via irritale secondo equità (diritto) e sarà dispensato da formalità di procedimento, salvo quelle previste dal suddetto Regolamento.

**Art. 28**

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.